



PROVINCIA DI LECCO

**AMBITO  
TERRITORIALE  
DI CACCIA  
MERATESE**

**COMITATO DI GESTIONE  
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE**

Via dei Riccioli n.21 23900 Lecco (LC) – Tel. 0341-240.664

codice fiscale 92019120135

[info@ambitomeratese.it](mailto:info@ambitomeratese.it) [www.ambitomeratese.it](http://www.ambitomeratese.it) [ambitomeratese@pec.it](mailto:ambitomeratese@pec.it)

---

**CALENDARIO VENATORIO  
PROVINCIA DI LECCO  
STAGIONE 2024/2025**

**8C LECCO**

**ATC: MERATESE**

**CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA**

**1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)**

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

**2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE**

**2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE**

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	20	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	10	
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	8	
<b>LEPRE COMUNE</b> ( <i>Lepus europaeus</i> )	4	<p>Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: dal 15.09.2024 al 30.09.2024, dalle ore 6.30 alle ore 12.00. Dal 02.10.2024 al 08.12.2024: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.</p> <p>Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus colchicus</i> )	20	
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	15	

L'uso del cane da seguita è consentito sino al **8.12.2024**, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al cinghiale.

## **2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI**

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2024/2025, dal 17.08.2024 al 08.09.2024 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica, dalle 7:00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, mercoledì, sabato e domenica, dalle 7:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

## **2.3 ALTRE DISPOSIZIONI**

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le date di immissione sono preventivamente autorizzate dalla Struttura AFCP e pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiazione di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone. in cui è vietato l'uso di pallini di piombo: la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana,

nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane.

2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria

3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria

4) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione

5) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria, con l'uso del cane da riporto.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 5), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

### 3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

**CAC Penisola Lariana** (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative previste per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserito, fornito dal Comitato di gestione.

#### 3.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Non Cacciabile	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	Non Cacciabile	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	Non Cacciabile	
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	15	

<b>LEPRE COMUNE</b> <i>(Lepus europaeus)</i>	5	<p>L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>È vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p>
<b>FAGIANO</b> <i>(Phasianus colchicus)</i>	20	
<b>VOLPE</b> <i>(Vulpes vulpes)</i>	15	

### **3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI**

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 17.08.2024 al 08.09.2024 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 04.09.2024 al 22.09.2024, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 04.09.2024 al 11.09.2024, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
  1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;
  2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
  3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

### **3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI**

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dai luoghi di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

### **3.4. ALTRE DISPOSIZIONI**

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 27.11.2024, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 27.11.2024.

È vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Pernice bianca e Lepre bianca.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 15.09.2024 e il 30.01.2025, in Zona B, e tra il 02.10.2024 e il 27.11.2024, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR. n. 7385 del 20.11.2017 e/o DGR. n. 2854 del 18.02.2020.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm e/o palla asciutta tipo Brenneke, quest'ultima salvo se e nei luoghi ove sia munizione consentita per la caccia collettiva al cinghiale
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

I Galliformi alpini (Fagiano di monte e Coturnice) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione dell'apposita cartolina. Il prelievo di queste specie dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini, approvate con DGR XI/4169 e s.m.i.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento. La caccia a queste specie viene chiusa se, dopo 4 giornate, il numero di adulti abbattuti superi quello dei giovani.

**Nella Zona A** l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 15.09.2024 al 29.09.2024: dalle ore 6.30
- dal 30.09.2024 al 26.10.2024: dalle ore 7.30
- dal 27.10.2024 al 17.11.2024: dalle ore 7.00
- dal 18.11.2024 al 30.01.2025: dalle ore 7.30

**Nella Zona B** l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal 15.09.2024 al 30.12.2024, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 15.09.2024 al 30.12.2024;
- in Zona A, dal 02.10.2024 al 27.11.2024, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

#### **CAC Prealpi Lecchesi**

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepore comune;
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi.
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 02.10.2024 e fino al 30.11.2024.

#### **CAC Alpi Lecchesi**

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

### **3.5 VALICHI MONTANI**

La caccia è vietata nel raggio di mille metri dai valichi montani individuati nell'allegato 2 "Disposizioni comuni".



## ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

### 1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2024/25 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
  - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale
  - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria
  - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2024 per determinate specie migratrici
  - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2025 per determinate specie migratrici.
- Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegue nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
  1. € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
  2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
  3. € 500,00 per ogni lepre comune;
  4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
  5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2024/25, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2025, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati.

## 2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

### 2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024 Nessun limite di capi	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024 2 capi	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:  - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC - al completamento del piano di prelievo approvato.
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 2 capi	
<b>LEPRE COMUNE</b> ( <i>Lepus europaeus</i> )	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024 1 capo	
<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus colchicus</i> )	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025 2 capi	
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025 2 capi	La caccia alla volpe in squadra, dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e autorizzate dagli AFCP entro la data di chiusura della caccia alla lepre

### 2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal 15.09.2024 al 30.09.2024 compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino al 8.12.2024, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.

- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

### 3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

#### 3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
<b>MINILEPRE</b> ( <i>Sylvilagus floridanus</i> )	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal <b>15.09.2024</b> al <b>27.11.2024</b> Zona A (ove la specie sia presente): Dal <b>02.10.2024</b> al <b>27.11.2024</b> <b>Nessun limite di capi</b>	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b> ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal <b>15.09.2024</b> al <b>27.11.2024</b> Zona A (ove la specie sia presente): Dal <b>02.10.2024</b> al <b>27.11.2024</b> <b>2 capi</b>	
<b>PERNICE ROSSA</b> ( <i>Alectoris rufa</i> )	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal <b>15.09.2024</b> al <b>27.11.2024</b> Zona A: Dal <b>02.10.2024</b> al <b>27.11.2024</b> <b>2 capi</b>	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo</li> <li>- su richiesta del Comitato di gestione del CAC</li> <li>- al completamento del piano di prelievo approvato.</li> </ul>
<b>STARNA</b> ( <i>Perdix perdix</i> )	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal <b>15.09.2024</b> al <b>27.11.2024</b> Zona A: Dal <b>02.10.2024</b> al <b>27.11.2024</b> <b>2 capi</b>	
<b>LEPRE COMUNE</b> ( <i>Lepus europaeus</i> )	Solo mercoledì e domenica  Zona B: Dal <b>15.09.2024</b> al <b>27.11.2024</b> Zona A: Dal <b>02.10.2024</b> al <b>27.11.2024</b> <b>1 capo</b>	
<b>FAGIANO</b> ( <i>Phasianus</i> )	Solo mercoledì e domenica	

<i>colchicus</i> )	Zona B: Dal 15.09.2024 al 29.12.2024 Zona A: Dal 02.10.2024 al 27.11.2024 2 capi	
<b>VOLPE</b> ( <i>Vulpes vulpes</i> )	Solo mercoledì, sabato e domenica  Zona B: Dal 15.09.2024 al 29.01.2025 Zona A: Dal 02.10.2024 al 30.11.2024 2 capi	La caccia alla volpe in squadra dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre, si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e autorizzate dagli AFCP entro la data di chiusura della caccia alla lepre

### 3.2 Ulteriori disposizioni

- Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

## 4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

### Valichi montani

A seguito della sentenza non definitiva del TAR Lombardia, IV Sezione, n. 482 del 20.02.2024, l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1000 metri dai seguenti valichi montani sottoposti a tutela provvisoria: Sella di Mandro (BS), Passo del Tonale (BS), Valico di Capovalle (BS), Passada (BG-LC), Passo della Crocetta (BG), Foppella di Colle San Zeno (BS), Malga Mola (BS), Passo del Vivione (BG-BS), Valico del Canto Basso (BG), Passo della Berga (BS), La Passata (BG), Valico Forcella (BG), Passo del Pertus (BG-LC), Passata della Crocetta (BS), Passo della Manina (BG), Monte Frà (BS), Giogo della Presolana (BG-BS), Passo del Giovo (BG-BS), Passo del Cedrino (BG-LC), Passo Ca' San Marco (BG (SO), Passo delle Portole (BS), Passo della Portula (BG), Passo di Crocedomini (BS), Passo di Scarpapè (BS), Passo Val Sanguigno (BG), Forcella d'Artavaggio (BG-LC), Bocca di Prada (LC), Passo della Puria (BS), Passo della Spina (BS), Roccoli dei Lorla (LC), Monte Crestoso (BS), Bocchetta di Chiaro (CO-SO), Valico Campo d'Avena (BG), Monte della Piana (BS) Passo del Giovà (PV), Tre Passi (PV), Monte Lesima (PV), Monte Rotondo (PV), Colle della Seppa (PV), Passo di Scarparina (PV), Cima delle Scalette (PV), che verranno elencati nei singoli allegati territoriali interessati. Gli stessi potranno subire variazioni in seguito alla decisione del TAR, successivamente alla seduta fissata per il 23 ottobre 2024.

### Limitazioni all'utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

“1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.”

## 5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio regionale, intercluso nei territori di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, e altri territori confinanti, ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

### Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2024

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo 2 ottobre – 30 novembre 2024, come di seguito precisato:

per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (Cremona e Mantova)**:

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello;

per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP di Bergamo e di Brescia**:

- una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- due giornate settimanali integrative di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola e Mestolone.



## **Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio.**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli ungulati e ai galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

### **Sugli ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente alla caccia di selezione)**

La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP:

- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno.

**I periodi massimi di cui alla legge regionale, sopra elencati, vengono declinati a livello territoriale suddividendoli per classi di età e per sessi secondo i principi del prelievo venatorio in selezione e in attuazione delle indicazioni gestionali e delle tabelle di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013.**

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

### **Sul cinghiale (gestione faunistico-venatoria, compreso il prelievo venatorio in caccia di selezione e caccia collettiva)**

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azionamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. Dal luglio del 2022, la gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU, il "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25", adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 6587 del 30.06.2022, previ pareri favorevoli di ISPRA e CEREP, nonché alle ordinanze a contrasto della diffusione della PSA emanate dal Commissario straordinario e dal Presidente della Giunta regionale.

### **Sui galliformi alpini**

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 (e successive modifiche) assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e

biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida.

Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.